
Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 150
Bellinzona, 5 luglio 2024

N. 22

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica e proroga l'obbligatorietà generale a livello
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto
del Canton Ticino**
dell'8 maggio 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 27 febbraio 2019, del 20 maggio 2020, del 6 aprile 2022 e del 1° febbraio 2023 (BU 52, 2017, 16, 2019, 32, 2020, 17, 2022 e 7, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2

art. 5. Aumento salari reali (...)

(...) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto Collettivo di Lavoro saranno aumentati generalmente di CHF 80.00 al mese e rispettivamente di CHF 0.46 all'ora per ciascuno e per tutte le categorie; esclusi i salari degli apprendisti.

(Il resto dell'appendice rimane invariato)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale dei salari possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° agosto 2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 8 maggio 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 26 giugno 2024

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica e proroga l'obbligatorietà generale a livello
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie
del Canton Ticino**

dell'8 maggio 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011, del 19 febbraio 2014, del 23 dicembre 2015, del 9 maggio 2018, del 27 febbraio 2019, del 16 settembre 2020, del 5 ottobre 2022 e del 22 marzo 2023 (BU 28, 2011, 15, 2014, 95, 2015, 26, 2018, 16, 2019, 51, 2020, 38, 2022 e 13, 2023) che conferiscono l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 14 cpv. 3 (Salari)

³A tutti i lavoratori andrà corrisposto (...) un aumento dei salari reali dell'1%, apprendisti compresi. Inoltre, le aziende dovranno corrispondere lo 0.4% della massa salariale al 31.12.2023 quale aumento al merito.

Gli aumenti salariali sono riconosciuti a tutti coloro che erano occupati presso le aziende al 31 dicembre 2023.

(Il resto dell'art. 14 rimane invariato)